



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

* * *

RG n. 2/2021

Il giudice designato dott. Gennaro BEATRICE,

SCIOLGENDO la riserva assunta all'udienza,

VISTA la proposta di accordo di composizione della crisi depositata da BENEDEUCE Maria Maddalena, nata a Napoli il 12 marzo 1980, CF BNDMMD80C52F839F, in data 8.10.2021, rappresentata dall'avv. Eugenia Iemmino;

VISTA la relazione ai sensi dell'art.9, comma 3 *bis* 1, legge n.3/2012 redatta dal gestore della crisi (dott. ssa Giuseppina Ciccarelli, nominata dall'organismo di composizione della crisi dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola);

VISTE le integrazioni depositate nelle date 9/11/2021 e 17/01/2022 (confermate il 27/1/2022), su richiesta dello scrivente giudice;

RILEVATO che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

RILEVATO in particolare che la ricorrente: - non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 poiché è al di sotto dei parametri di riferimento previsti dell'art. 1, comma 2, L.F.; - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012; - non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012; - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

CONSIDERATO, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata : non è prevista la suddivisione dei creditori in classi, e la ricorrente mette a disposizione della procedura la somma di € 5.000,00 offerta dal marito della ricorrente sig. Di Pinto Giuseppe, oltre alla somma di € 600,00 al mese per 86 mesi, che si ottiene dalla sottrazione dalle entrate mensili complessive del nucleo familiare, pari ad € 2.700,00, delle spese complessive pari ad € 2.100,00; il totale dei debiti è pari ad



euro 108.482,33 di cui euro 7.500,00 per spese prededucibili (€ 4.000 per l'OCC, € 1.500,00 per il difensore ed € 2.000,00 per l'*advisor*), € 86.657,24 risulta essere il credito di Agenzia delle Entrate Riscossione mentre euro 14.325,09 risulta essere il credito dell'INPS; la percentuale di soddisfazione dei creditori è pari al 100% per i creditori prededucibili e per l'INPS, al 40% per Agenzia delle Entrate Riscossione (per un importo di € 34.662,89);

CONSIDERATO che, a seguito della precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, si è proceduto alla modifica dell'importo del credito di tale ente, che ammonta alla somma di € 113.367,91, e la ricorrente ha proposto sempre il soddisfacimento del 40% di tale credito per un importo di € 45.347,16, che comporterà il pagamento di ulteriori 45 rate mensili;

RILEVATO che sono state adempiute le formalità previste dall'articolo 10 della legge n. 3/2012 e in particolare è stata effettuata la comunicazione della proposta di accordo ai creditori e sono state eseguite le pubblicità di cui ai decreti del 27/11/2021 e del 15/02/2022;

RITENUTO che la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, intesa come *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2, lett. a) l. n. 3/2012), in quanto, a causa della cattiva gestione contabile e fiscale della ditta di cui è titolare (Blu Express di Beneduce Maria Maddalena), affidata a tale Capone Antonio dichiaratosi falsamente come commercialista (si veda denuncia querela del 28.07.2016 in atti), è stato omesso il pagamento di diverse rate di imposte (in particolare di IVA, IRPEF e IRAP dal 2011 al 2014, come si evince dalla consulenza del rag. Alessio Cammelli del 4 novembre 2016 in atti) e ciò ha determinato l'enorme debitoria tributaria e previdenziale sopra descritta, cui non è possibile far fronte con il patrimonio prontamente liquidabile;

RILEVATO che l'istante, anche a seguito della richiesta di integrazioni, ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

RILEVATO che la relazione particolareggiata, anche a seguito delle integrazioni richieste dal giudice con provvedimento del 25 ottobre 2021, contiene gli elementi di cui all'art. 9 co. 3 *bis.1* l. cit.;

RILEVATO che non risultano compiuti atti o iniziative in frode ai creditori;

RILEVATO che il creditore INPS non ha fatto pervenire la propria dichiarazione di assenso o dissenso e pertanto deve ritenersi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, ult. periodo, l. 3/2012 che abbia prestato il proprio compenso;



RILEVATO che la creditrice Agenzia delle Entrate – Riscossione ha fatto pervenire il proprio dissenso;

RILEVATO pertanto che non è stata raggiunta la percentuale del 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di cui all'art. 11 co. 2 l. sovr., in quanto la percentuale raggiunta è dell'11,21 %;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12, co. 3-*quater* *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

RITENUTO, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, la cui adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% (si passerebbe dall'11,21% al 100% dei consensi), è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del fatto che la ricorrente e il garante (marito della ricorrente, in regime di comunione dei beni) non sono proprietari di alcun bene immobile (si vedano visure catastali in atti) mentre i beni mobili registrati (2 autovetture del 2003 e del 2005) hanno un valore di mercato di circa 2.000,00 euro;

RITENUTO che la proposta costituisca un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al debitore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

PQM

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da BENEDEUCE Maria Maddalena, nata a Napoli il 12 marzo 1980, CF BNDMMMD80C52F839F, in data 8.10.2021, come integrato nelle date 9/11/2021, 17/01/2022 e 27/01/2022;

DISPONE che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

DISPONE che il presente decreto di omologazione, unitamente alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata l'8/10/2021 e alla relazione dell'OCC depositata il 17/01/2022, sia pubblicato a cura della cancelleria sul sito del Tribunale di Nola e a cura dell'OCC nel registro delle imprese;

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 12, co. 3 l. 3/2012, l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la



pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

AVVERTE che, ai sensi dell'art. 11, co. 5 l. 3/2012, l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

DISPONE l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dall'accordo, al fine di controllare l'esatto adempimento dei pagamenti, nonché al fine di esercitare i poteri e adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 della legge n. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C., che avrà cura di comunicare il presente decreto ai creditori.

Nola, li 4 maggio 2022

Il giudice

Dott. Gennaro BEATRICE

